

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA



Novità fiscali del decreto semplificazioni

*(D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)*

Regime forfetario

Ambito soggettivo di applicazione del regime

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, aveva fissato al 7 dicembre 2018 il termine entro il quale dovevano essere versate le rate scadute del piano di “rottamazione-bis”, al fine di accedere alla nuova definizione agevolata.

Rapporti di lavoro

Tra coloro che **non possono avvalersi** del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (art. 1, c. 57, lett. d-bis, L. 190/2014).

Art. 1-bis precisazione

Tale ipotesi di non applicabilità del regime forfetario viene espressamente esclusa per coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.

Rottamazione ruoli

**Mancato
pagamento delle
rate della
rottamazione-bis**

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, aveva fissato al 7 dicembre 2018 il termine entro il quale dovevano essere versate le rate scadute del piano di “rottamazione-bis”, al fine di accedere alla nuova definizione agevolata.

**Art. 1-bis
Riapertura per
rottamazione-ter**

In caso di omesso versamento delle le rate scadute del piano di “rottamazione-bis” entro il 7 dicembre 2018, viene riconosciuta la possibilità di accedere alla “rottamazione-ter” versando le somme dovute:

- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
oppure:
- nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo (*in luogo delle diciotto ordinariamente previste*), scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Definizione risorse proprie Ue

**Art. 1-bis
Modifica
scadenze
pagamenti**

Cambia il calendario dei pagamenti previsti per la “rottamazione” dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali Ue e di Iva riscossa all’importazione.

**Scadenze dei
pagamenti**

Le novità riguardano le scadenze dei versamenti.

In concreto, il pagamento:

- dell’unica o della prima rata delle somme dovute rimane confermato al 30 settembre 2019;
- della seconda rata scade il 30 novembre 2019;
- le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate, quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.

Saldo e stralcio

**Art. 1-bis
Modifica
scadenze
pagamenti**

L'intervento riguarda la disciplina della definizione agevolata dei debiti a favore dei contribuenti che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica introdotta dalla legge di bilancio 2019 (*art. 1, commi 184-199, L. 145/2018*).

**Mancati requisiti
per l'applicazione
dell'agevolazione**

Le modifiche riguardano l'ipotesi in cui:

- il contribuente ha presentato la **dichiarazione di adesione al saldo e stralcio**;
e successivamente:
- l'agente della riscossione ha riscontrato:
 - la mancanza dei **requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica**;
 - o:
 - la **presenza di debiti diversi da quelli definibili**.

Saldo e stralcio

Segnalazione di inserimento della procedura di «rottamazione-ter»

In tale situazione, l'agente della riscossione:

- avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, se definibili con la “rottamazione-ter” (art. 3, DI 119/2018) sono stati automaticamente inclusi in questa definizione agevolata;
- indica sia l'ammontare delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, sia la scadenza di ciascuna di esse.

Scadenza delle rate da pagare (dall'1.12.2019 sono applicabili gli interessi al 2% annuo)

Le somme dovute, devono essere corrisposte:

- per il 30%, il 30 novembre 2019;
- per il restante 70%, in rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Rispetto alla versione previgente, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio.

Saldo e stralcio

Ulteriore
variazione
normativa

Se non sussistano i requisiti per accedere al “saldo e stralcio” -> **limitatamente ai debiti dovuti sulla base della “rottamazione-bis” che non sono stati pagati entro il 7 dicembre 2018** -> l'importo totale è ripartito in 9 rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata (pari al 30% del totale): 30 novembre 2019;
- rate rimanenti (ciascuna di pari importo): 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021
(dall'1.12.2019 sono applicabili gli interessi al 2% annuo).

Aggiornamento
calendario
pagamenti

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate

quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.

Iper-ammortamento

**Art. 3-quater,
comma 4
Magazzini
automatizzati
interconnessi ai
sistemi gestionali
di fabbrica**

Nell'ambito della **disciplina dell'iper-ammortamento** (di cui all'art. 1, comma 9, della L. 232/2016), è stato espressamente stabilito che, per l'applicazione del beneficio,

il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (indicati nell'allegato A annesso alla legge),

si deve necessariamente intendere comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

N.B.: rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

Prestazioni sanitarie e fattura elettronica

Art. 9-bis, c. 2

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie

In materia di fatturazione elettronica, è stato esteso l'ambito di operatività della disposizione contenuta nell'art. 10-bis, del D.L. 119/2018.

Quest'ultimo articolo prevede che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto dell'obbligo di invio.

Con la variazione integrativa disposta dal decreto semplificazioni viene stabilito che **il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.**

Terzo settore

Art. 1, c. 8-*bis* e *ter*, e art. 11-*sexies*, c. 1 e 2 Abrogazione operata dalla legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 ha abrogato l'art. 6 del Dpr 601/1973, che riduceva l'Ires alla metà nei confronti di:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi, nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società *in house*, costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

Terzo settore

Art. 1, c. 8-bis e b-ter, e art. 11-sexies, c. 1 e 2
Abrogazione operata dalla legge di bilancio 2019

L'art. 6 del Dpr 601/1973 prevede inoltre che la riduzione:

- compete a condizione che gli enti abbiano personalità giuridica;
- non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- agli enti religiosi (previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore) iscritti nel Registro, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate dall'art. 5 del Codice).

A seguito dell'abrogazione, quindi, a partire **dal 1° gennaio 2019** gli enti in questione **avrebbero dovuto essere assoggettati all'Ires in misura piena.**

Infatti, è stato anche previsto che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 deve essere effettuata considerando come imposta del periodo precedente quella risultante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

Terzo settore

Art. 1, c. 8-bis e b-ter, e art. 11-sexies, c. 1 e 2
Termine da considerare per l'abrogazione operata dalla legge di bilancio 2019
(nuovo c. 52-bis)

l'abrogazione dell'art. 6 del Dpr 601/1973, decorre non dal 1.1.2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione delle "misure di favore" che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione.
Infatti, tali "*misure di favore*" per i soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà devono essere individuate da "*successivi provvedimenti legislativi*", assicurando il rispetto del diritto europeo e il Codice del Terzo settore.

Ne consegue che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori "*misure di favore*", **la riduzione alla metà dell'Ires prevista dall'art. 6 del Dpr 601/1973 continuerà a essere pienamente operativa.**

Inserito, però, il divieto di cumulo di questo beneficio con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale ("*mini-Ires*").

Terzo settore

**Art. 1, c. 8-bis e b-
ter, e art. 11-
sexies, c. 1 e 2
ex *lpab***

[1]

Viene modificato l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 (*Disciplina in materia di impresa sociale*), in base al quale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale, stabilendo che il **divieto non opera per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex lpab** derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pa.

Terzo settore

Art. 1, c. 8-*bis* e *b-ter*, e art. 11-*sexies*, c. 1 e 2

ex lpab

[2]



Viene modificato l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che detta l'elenco dei soggetti che “**non sono enti del Terzo settore**”.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto:

- le associazioni;

o:

- le fondazioni di diritto privato;

originarie dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (*ex lpab*) si devono ritenere escluse dall'ambito di applicazione del ricordato comma 2 e, conseguentemente, si devono ritenere **includere nel novero degli enti del Terzo settore**.

Antievasione e antielusione Iva

Art. 11-*bis*, commi
11-15

Regime Iva delle
cessioni di
apparecchi
elettronici

[1]

se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale:

- un mercato virtuale;
- una piattaforma;
- un portale;

o:

- mezzi analoghi;

le vendite a distanza di:

- telefoni cellulari;
- console da gioco;
- *tablet PC* e *laptop*;

importati da territori terzi o Paesi terzi, **di valore intrinseco non superiore a € 150,00**, si deve necessariamente considerare che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni.

Antievasione e antielusione Iva

Art. 11-*bis*, commi
11-15

Regime Iva delle
cessioni di
apparecchi
elettronici

[2]

se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale:

- un mercato virtuale;
- una piattaforma;
- un portale;

o:

- mezzi analoghi;

le vendite a distanza di:

- telefoni cellulari;
- console da gioco;
- *tablet PC e laptop*;

effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo **non stabilito nell'Ue a una persona che non è un soggetto passivo**, si deve necessariamente considerare che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.

Antievasione e antielusione Iva

**Art. 11-bis, commi
11-15**

**Regime Iva delle
cessioni di
apparecchi
elettronici**

[3]

Regole generali

si deve presumere che:

- la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica **è un soggetto passivo;**
- e:
- la persona che acquista **non è un soggetto passivo.**

il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite.

la documentazione:

- deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Ue in cui le cessioni sono imponibili di **verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in modo corretto;**
- su richiesta, deve essere messa a disposizione per via **elettronica degli Stati membri interessati;**
- deve essere conservata per 10 anni dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Antievasione e antielusione Iva

Art. 11-*bis*, commi

11-15

Regime Iva delle
cessioni di
apparecchi
elettronici

[4]

Operatività

il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve **designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto**, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i beni in questione (*Iva dovuta in reverse charge di cui all'art. 17 decreto Iva*) **mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti**, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione -> non sono parti della transazione e a essi, come regola, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile -> ma poiché favoriscono le vendite o le cessioni si devono considerare come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni -> **da cui sembrerebbe che devono applicare il reverse charge.**